



Venerdì 14/03/2025

## **Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofici entro il 31 marzo 2025**

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofici riguarda tutte le imprese, ditte individuali e società, iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l'obbligo si applichi anche alle società semplici, che pur essendo iscritte al Registro non svolgono attività d'impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle Imprese, sia tenuta a rispettare l'obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all'obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofici.

Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofici coperti dall'assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.

Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.

Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell'assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l'articolo 1, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l'attività d'impresa, come definite dall'articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.

Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.

Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all'attività dell'impresa.

Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)

Tra i dubbi ancora aperti c'è quello dell'assicurazione dei beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all'obbligo). La norma prevede infatti l'obbligo a carico delle imprese, per tutte le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (e quindi 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario e 3) attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un'assicurazione per conto altrui.